

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE PER LA SANITA'
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA GUARDIANIA
DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "S. GIOVANNI DI DIO"**

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per svolgere il servizio di vigilanza presso l'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento.

Il servizio avrà la durata presunta di mesi dodici.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto per la durata di 12 mesi è fissato in € 158.818,80 I.V.A. esclusa, di cui:

€ 157.518,80 prezzo dell'appalto

€ 1.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo tiene conto delle previsioni indicate nel presente capitolo.

ART. 3 - MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Istituto aggiudicatario dovrà garantire:

N. 1 (UNA) unità fissa H 24 di G.p.g. munita di telefono cellulare, che dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

- stazionamento davanti la porta di ingresso del Pronto Soccorso, in uniforme ben riconoscibile e tesserino identificativo ben visibili, fatti salvi i tempi di effettuazione delle ispezioni (vedi punto successivo) e degli interventi eventualmente richiesti da tutte le strutture operative dell'ospedale, nell'ambito delle competenze previste;
- effettuazione di ispezioni in tutto l'ambito ospedaliero nella fascia oraria 22.00-06.30 durante tutte le notti dell'anno (festività comprese). I percorsi, gli ambiti e i locali di ispezione saranno stabiliti con formali indicazioni, precisando che l'Azienda potrà modificarle in qualsiasi momento, secondariamente a particolari necessità di vigilanza su determinati obbiettivi. La attestazione delle avvenute ispezioni sarà documentata da un apposito sistema di controllo (fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria).
- regolarizzazione del transito pedonale, secondo le indicazioni riportate nell'allegato A;
- sorveglianza della movimentazione veicolare del Pronto Soccorso, tenendo libero l'accesso alla camera calda, con inibizione della sosta;
- videosorveglianza della camera calda e del corridoio di collegamento al Pronto Soccorso, attraverso un sistema di telecamere che garantiscono la tutela da danneggiamenti, presenze sospette o non autorizzate;
- sorveglianza della effettiva chiusura delle porte della camera calda;
- sorveglianza della sala d'aspetto antistante il Pronto Soccorso;
- allontanamento coatto delle persone che a vario titolo disturbano il normale svolgimento delle attività assistenziali; o di individui molesti o sospetti o di chiunque non abbia titolo a stazionare nell'area di emergenza (a titolo esemplificativo vedi allegato A), prevenendo o reprimendo sul nascere eventuali azioni delittuose contro persone e/o infrastrutture, nonché fatti che costituiscano violazioni di leggi o regolamenti.
- diramazione di eventuali allertamenti alla sala operativa dell'Istituto Appaltatore incaricato del servizio di pronto intervento, al personale responsabile della sicurezza, alle Forze di Polizia e/o ai Vigili del Fuoco, laddove ritenuto necessario;
- riconoscimento del personale impiegato tramite la esibizione del badge o riconoscimento personale o con formale riscontro di elenchi forniti dalla Azienda appaltante;
- segnalazione di situazioni anomale e/o pericolose;
- verifica e controllo di tutte le porte di accesso dell'ospedale che dovranno rimanere chiuse;
- smistamento dei visitatori presso uffici e/o persone richieste;
- servizio di gestione degli accessi di estranei in situazioni particolari, con rilevazione dei dati anagrafici, fotocopiatura documenti, compilazione di report anche informatici, che possano permettere la tracciabilità della persona transitata;
- servizio di gestione "Casella Postale", che prevede - laddove necessario e preventivamente autorizzato - il ritiro temporaneo di beni o di documenti cartacei durante le ore non lavorative (disco dati, dispositivo hardware, documenti cartacei, ...) destinati a personale dipendente, con autorizzazione ad apporre la firma in un registro per ricevuta, nelle more del ritiro del destinatario;
- custodia delle chiavi dei locali degli uffici compresi nel percorso ispettivo, con divieto di consegna ad altro personale non formalmente autorizzato;

- verifica del materiale caricato e/o scaricato dall'accesso presidiato, ponendo in essere tutte le cautele ed i possibili adempimenti, volti ad evitare che i beni mobili possano essere asportati;

ART. 4 - DIMENSIONE DELL'IMMOBILE

La forma e le dimensioni dell'immobile oggetto del servizio di vigilanza devono essere direttamente accertate in loco dai partecipanti all'appalto.

ART. 5 - QUALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito conformemente a quanto è stabilito nell'art. 3 del presente capitolo.

Le guardie addette a tale servizio debbono comportarsi con educazione, sensibilità civile e comprensione nei riguardi di tutti coloro che frequentano l'Azienda.

L'Istituto aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza con regolarità ed efficienza utilizzando personale dotato dei requisiti tecnici e di capacità professionale adeguata.

Il servizio in questione dovrà essere espletato, altresì, in modo da garantire all'Azienda Ospedaliera l'esecuzione della vigilanza con la diligenza e la cura prevista all'art. 1176 c.c..

L'Azienda si riserva, nel caso di sopravvenute esigenze di sicurezza o necessità, dovuta anche a causa di forza maggiore, di modificare quanto concordato preventivamente e l'Istituto aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare tali modifiche procedendo immediatamente all'esecuzione.

ART. 6 - CONTROLLI DELL'ENTE APPALTANTE

I controlli verranno effettuati dal Direttore dell'Esecuzione Contratto, il quale dovrà fornire (rispettivamente per l'Area di Emergenza e per le rimanenti aree ospedaliere) appropriata attestazione mensile del buon andamento e dell'esatto espletamento del servizio.

Tali attestazioni dovranno essere inviate al Coordinatore Amministrativo del Distretto Ospedaliero AG1 entro il 10 del mese successivo alla verifica.

In qualsiasi momento, il D.E.C. potrà effettuare verifiche e controlli sulle modalità di svolgimento del servizio.

ART. 7 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, accessorie e conseguenti;
- l'applicazione ai lavoratori dipendenti del trattamento economico e giuridico, nonché, previdenziale e assistenziale stabilito dal C.C.N.L. della categoria e dell'eventuale contratto integrativo;
- l'adozione, da parte del personale impiegato, di una divisa recante chiaramente la dicitura dell'Istituto;
- la piena responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e cose, in conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti o da terzi;
- l'amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse derivare all'appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio di vigilanza e guardiania, ritenendosi a tale scopo qualsiasi onere già compreso e compensato nel prezzo d'appalto;
- l'obbligo di comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ogni variazione relativa alla sede sociale ed all'assetto societario durante la decorrenza del contratto, entro 30 giorni dal suo verificarsi;
- l'impiego di personale – nell'esecuzione del servizio – che abbia la seguente formazione specifica:
 - Corso per Addetti Antincendio in strutture a medio rischio di incendio a norma del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 del Ministero della Salute,
 - Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso Sanitario incendio a norma del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 del Ministero della Salute;
- Il rispetto del piano operativo – presentato in sede di gara - in ordine alle modalità organizzative di pronto intervento in caso di emergenza presso la sede ove sarà espletato il servizio.
- Gli addetti al servizio di vigilanza dovranno assicurare la gestione di eventi particolari che determinino situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune situazioni che potrebbero verificarsi:
 - Rilevazione di anomalie agli impianti tecnologici: gli addetti dovranno avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative Ditta interessate al servizio di manutenzione precedentemente comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - Situazioni di emergenza ed il verificarsi di incendi: gli addetti al servizio dovranno integrare e

collaborare con le squadre di emergenza ed antincendio dell'ASP di Agrigento e richiedere tempestivamente l'intervento ai Vigili del Fuoco.

ART. 8 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, deve costituire garanzia definitiva, calcolata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06.

La garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06, sarà restituita alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 9 - PENALITA'

In caso di inadempienza, sulla base anche dei rilievi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nello svolgimento del servizio (per servizio non fornito o non effettuato secondo le modalità indicate nel presente capitolato), sarà detratta dalla somma mensile dovuta una penale pari ad € 500,00, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere, con semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, la risoluzione del contratto.

Qualora si verificassero gravi e ripetute inadempienze, o comunque a seguito di recidive, in ordine allo svolgimento del servizio ovvero fosse revocata all'Istituto l'autorizzazione necessaria all'espletamento del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto *ipso iure* senza ulteriori diffide e di procedere ad incamerare la garanzia definitiva, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti indennizzi o compensi di sorta. In tal caso l'Azienda, ove lo ritenga, si rivolgerà all'Istituto secondo nella graduatoria delle offerte o ad altro istituto, addebitando al fornitore del servizio inadempiente, fra l'altro, l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

ART. 10 - DIRITTI DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente appaltante si riserva il diritto di:

- a) recedere anticipatamente dal contratto senza alcun preavviso qualora il servizio di vigilanza non si reputi più necessario;
- b) risolvere anticipatamente il contratto nel caso di mancata o incompleta fornitura del servizio stesso;
- c) richiedere in qualsiasi momento l'immediata sostituzione di quel personale che per qualsiasi motivo non risulterà di gradimento all'Ente stesso;
- d) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nel D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

ART. 11 - RISOLUZIONE

L'Azienda Ospedaliera può chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, e comunque per tutto quanto esposto nel presente capitolato.

ART. 10 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati alla fine di ogni mese sulla base delle fatture relative al servizio reso nel mese di riferimento e al prezzo stabilito in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata del servizio.

Il prezzo stabilito in sede di gara è comprensivo del servizio reso nelle ore diurne e notturne, nei giorni feriali e festivi e, altresì, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture, assoggettate ad I.V.A..

Sulle fatture deve essere evidenziato il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le fatture devono essere intestate all'ASP di Agrigento – V.le Della Vittoria, ed alla stessa inoltrate.

La liquidazione ed del pagamento di detto servizio avverrà previa attestazione effettuata dal Responsabile del Pronto Soccorso, comprovante l'avvenuta esecuzione del servizio e controllo sulla qualità del servizio stesso.

I pagamenti, per il servizio effettuato, verranno eseguiti a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a servizio regolarmente eseguito ed a controllo avvenuto.

La data di arrivo della fattura è attestata, dal timbro apposto dal protocollo dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; pertanto, la fattura sarà liquidata in mensilità posticipate, di norma, entro 60 giorni dal Distretto AG1; nell’ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, si conviene, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, di applicare quale saggio di interesse quello previsto dall’art. 1284 del codice civile e s.m.i..

ART. 11 – ADEGUAMENTO PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto, dovrà essere unico, senza distinzione per il periodo di prestazione del servizio diurno, notturno, feriale e festivo, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ex art.115 del D.Lgs. 163/06.

ART. 12 - SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

L’Azienda, attraverso l’allegato DUVRI, fornisce all’Istituto aggiudicatario del servizio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attività normalmente esercitata nell’ambiente di lavoro.

L’Azienda e l’Impresa Appaltatrice si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto.

L’Azienda e l’Impresa Appaltatrice coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all’Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente).

L’Impresa Appaltatrice (o il lavoratore autonomo) dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell’appalto.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso l’Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 96/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’Istituto titolare del trattamento.

ART. 14 - SALVAGUARDIE

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla aggiudicazione, qualora venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto, senza che con ciò le Imprese possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura.

L’iter amministrativo e la conseguente definizione del presente appalto saranno conclusi solo dopo l’adozione, con resa di esecutività, da parte della Direzione aziendale della deliberazione di aggiudicazione.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara implica, da parte dei partecipanti l’accettazione incondizionata di quanto prescritto nel presente capitolato e per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza, in materia di appalti di servizi, nonché alla normativa vigente

in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

*Condiviso dal Responsabile Amministrativo
del Distretto AG1
(Dott. Salvatore Iacolino)*

f.to **Il Direttore Generale**
(Dr. Salvatore Lucio Ficarra)

ALLEGATO A

linee di indirizzo per la regolamentazione dell'accesso e del transito pedonale dalla porta del Pronto Soccorso

Sono autorizzate a transitare dalla porta del Pronto Soccorso:

- tutte le persone di qualsiasi età che necessitino di cure o che facciano richiesta di essere presi in carico al Pronto Soccorso per problematiche di salute; esse potranno essere accompagnate – qualora inabili, non autosufficienti, o necessitanti di conforto o di assistenza – da **UN SOLO FAMILIARE** che sia di riferimento al personale di assistenza.
- NON POSSONO ESSERE AMMESSI A NESSUN TITOLO ALTRI FAMILIARI, che dovranno essere invitati ad attendere nella sala di attesa antistante la porta del Pronto Soccorso;
- tutte le persone barellate o accompagnate da servizi di ambulanza;
- tutte le persone portatrici di evidente handicap fisico, in evidente stato di gravidanza, con problematiche sociali o psicologiche (anche se solo dichiarate) anche se in transito per altre UU.OO. o necessitanti di servizi non di pertinenza al Pronto Soccorso;
- tutto il personale dipendente, opportunamente riconosciuto;
- (a partire dal 15 ottobre e fino a nuova disposizione)
- tutte le persone che dalle ore 22:00 alle ore 6:30 hanno necessità di accedere ai reparti di degenza per chiare ed improcrastinabili esigenze dei loro familiari ricoverati (cambio turno assistenti, improvvise necessità di forniture mancanti, eventi luttuosi o critici inattesi....). Anche per tali accessi deve essere previsto ed autorizzato l'ingresso di **UN SOLO FAMILIARE O DI UN SOLO ASSISTENTE PER SINGOLO PAZIENTE**, con verifiche random nei reparti di degenza circa la veridicità di quanto dichiarato alla porta.
- Per quanto non previsto nei punti precedenti si raccomandano atteggiamenti improntati al buon senso e alla massima attenzione, rispetto e considerazione per le persone e per le loro problematiche; soprattutto durante il primo periodo di adattamento a tali nuove disposizioni, nel quale consuetudini inveterate e facili permessivismi possono generare situazioni di conflittualità con l'utenza.
L'infermiere addetto al triage e il medico di guardia possono essere di ausilio nella risoluzione di qualche caso borderline